



## Credito d'imposta per acquisto di beni strumentali al Sud

L'art. 1, c. 98-108 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto un bonus a favore delle imprese che effettuano acquisti di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, effettuati a decorrere dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2019; il comma 103 della Legge sopraindicata recita : " Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta"; naturalmente ad oggi del provvedimento non vi è traccia.

Si riporta di seguito una sintesi dell'agevolazione:

**Soggetti beneficiari:** i titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, fatta eccezione per i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

**Beni Agevolabili:** investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. L'acquisizione del bene nel periodo d'imposta deve essere imputata secondo i criteri della competenza temporale stabiliti nell'art. 109 TUIR, in base al quale:

- le **spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione** (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale);
- gli **oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate;**
- nell'ipotesi in cui l'investimento sia realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.



**Misura del credito di imposta:** è riconosciuto nella misura massima in ragione del:

- 20% della spesa ammissibile per le piccole imprese
- 15% della spesa ammissibile per le medie imprese
- 10% della spesa ammissibile per le grandi imprese

Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato

Napoli 18/03/2016

Autore: Dott. Paolo Vitelli – Redazione UGDCEC Napoli